

Al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti - Pescara

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a a _____ (____) il ___ / ___ / _____
in qualità di _____ presso _____

COMUNICA

l'assenza dal lavoro per **grave patologia (*)**, così come certificata da (specificare certificante)

per il periodo dal ___ / ___ / _____ al ___ / ___ / _____

per il periodo dal ___ / ___ / _____ al ___ / ___ / _____

Allega:

- certificato di dimissione per ricovero ospedaliero o day hospital da cui si rileva anche che il ricovero è collegato a grave patologia; *(rilasciato da Azienda Ospedaliera, A.S.L., struttura convenzionata)*
- n. ___ certificati del medico curante del S.S.N. o certificati di dimissione da strutture di ricovero dai quali si rileva che i giorni di malattia prescritti sono collegati alla grave patologia diagnosticata e la terapia prescritta è invalidante.

Recapito durante la malattia: Via: _____

Località' _____ Tel. _____

(*)

Ai sensi della L 133/2008, nei primi 10 giorni di ogni assenza per malattia è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento accessorio, anche a carattere fisso o continuativo.

Nel caso di assenza per malattia continuativa superiore a 10 giorni, dall'11° giorno in poi viene corrisposta l'intera retribuzione.

La riduzione del trattamento economico predetto si sovrappone al regime normativo vigente in materia di assenze per malattia, per cui, nel caso di collocamento in congedo straordinario per motivi di salute, essa si aggiunge alla trattenuta di 1/3 della retribuzione prevista per ogni primo giorno di assenza.

Per quanto riguarda le assenze per ricovero, day hospital e gravi patologie si fa presente che si sono pronunciate in merito sia la Ragioneria Regionale dello Stato che l'Avvocatura Distrettuale di Firenze (riportati dal CINECA nel messaggio del 12 settembre 2014), che così si riassumono:

Messaggio della Ragioneria Regionale dello Stato del 20/6/2014 → ... Al riguardo, in mancanza di richiami specifici alle tipologie di assenze in parola, si ritiene che anche nei casi invocati, ai professori e ricercatori universitari, nei primi dieci giorni di assenza per malattia, sia da corrispondere il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni trattamento accessorio".>>

Nota dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze n° 20382/26.6.2014, in risposta ad un quesito posto da un Ateneo fiorentino, ".... Il parere della RGS appare difficilmente contestabile: la regola generale portata dall'Art.71 è rappresentata dalla non corresponsione, nei primi dieci giorni di malattia di emolumenti o indennità accessori, la "esenzione" in relazione a particolari tipologie di malattia si pone come eccezione, consentita dalla norma, ma affidata a specifiche previsioni contrattuali..... Trattandosi di eccezioni, per di più contenute in norme contrattuali sembra in effetti arduo adottarne una interpretazione estensiva a categorie diverse a quella a cui la categoria attuale si riferisce. "

Un diverso ragionamento potrebbe farsi ove si "rinvenisse" una normativa di settore applicabile a personale non contrattualizzato diverso dai docenti universitari che disponesse una esenzione della norma.

La/Il sottoscritto/a è consapevole che:

- è soggetta/o alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia qualora rilasci dichiarazioni mendaci, formi o faccia uso di atti falsi od esibisca atti contenenti dati non più rispondenti a verità (art. 76 D.P.R. 445/2000);
- decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione (artt. 71 e 75 D.P.R. 445/2000).

_____ , li ____ / ____ / _____

_____ (firma leggibile)

INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
(articolo 13 D.L.vo 196/2003 e successive modificazioni)

Il Settore del Personale docente e rapporti con la ASL provvederà al trattamento dei dati personali, anche con l'ausilio di strumenti informatici, esclusivamente ai fini del procedimento in oggetto ed in misura pertinente, non eccedente e strettamente necessaria al perseguimento delle proprie funzioni istituzionali. I dati richiesti sono obbligatori ed in caso di eventuale rifiuto a rispondere l'Amministrazione non potrà definire la pratica. I dati personali potrebbero essere comunicati anche ad altre amministrazioni pubbliche qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale.

Titolare del trattamento: *Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara.*

Responsabile del trattamento: *dott.ssa Valentina ALBERTAZZI - Tel. 0871/3556080 - Fax 3556102*

_____ , li ____ / ____ / _____

_____ (firma leggibile)